



ROCCO PENNACCHIO
Arcivescovo Metropolita di Fermo

Prot. N. 638/Arc./19
Allegato 1

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 - Natura

Il Consiglio pastorale parrocchiale della parrocchia
di, costituito dal parroco, in conformità al can.
536 §1, agli art. 63-67 del Concilio plenario marchigiano e alla prop. 341 del 37° Sinodo
diocesano, è *organismo di comunione e di corresponsabilità* nella missione ecclesiale a livello
parrocchiale.

Art. 2 - Fini

Il CPP ha i seguenti scopi:

- a. *consigliare* il parroco ricercando, studiando e proponendo pratiche conclusioni circa le opere pastorali che hanno attuazione in parrocchia;
- b. *coordinare* le varie espressioni parrocchiali della vita laicale;
- c. *occuparsi* della condizione economico-finanziaria della parrocchia indicando linee orientative al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, che dovrà presentargli il bilancio consuntivo, con proprio parere, per la valutazione e approvazione; *esprimere* al parroco il parere circa la nomina dei membri del CPAE, richiesto dall'art. 3 del relativo Statuto.
- d. *intervenire* su avvenimenti o situazioni che, a livello locale, interessano l'ambito sociale, politico e sindacale, al solo fine di rendere manifesta una lettura dei fatti alla luce della fede.

Art. 3 - Composizione

Al CPP appartengono i rappresentanti delle "forze vive" della parrocchia: presbiteri, diaconi, membri della vita consacrata, ministri, catechisti, responsabili o membri designati di associazioni, movimenti, cammini di fede, laici ritenuti capaci in particolari settori (cf. Reg.CPP).

Al CPP appartengono anche membri nominati dal parroco e/o eletti (cf. Reg.CPP).

Art. 4 - Durata

Il CPP *dura in carica 5 anni*. Assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo CPP. *Durante la vacanza* della parrocchia non si interrompe l'attività del CPP, che è convocato e presieduto dall'amministratore parrocchiale.

Dopo l'ingresso del nuovo parroco, il CPP rimane in carica fino al termine del suo mandato.

In caso di concomitanza tra il rinnovo del CPP e l'ingresso del nuovo parroco, questi può, sentito il Vicario foraneo, prorogarne il mandato per un massimo di sei mesi, tempo entro il quale provvederà al rinnovo. Il nuovo CPP rimarrà in carica per il periodo residuo.

Art. 5 – Il Consiglio di presidenza

Il *presidente* del CPP è il parroco (cf. can. 536 §1).

Il Consiglio di presidenza è costituito dal parroco, da un coordinatore e da un segretario, nominati dal parroco fra i membri del CPP.

Spetta al Consiglio di presidenza collegialmente: a. *convocare* il CPP; b. *fissare* l'ordine del giorno di ciascuna riunione; c. *designare*, eventualmente, il moderatore, che può essere la stessa persona per l'intero mandato, o persona diversa scelta di volta in volta tra i membri del CPP.

Il *segretario* dirama le convocazioni con l'o.d.g., raccoglie la documentazione dei lavori e cura il registro dei verbali. Il CPP, nelle realtà parrocchiali più grandi, può indicare, come partecipanti al Consiglio di presidenza, fino a due membri aggiuntivi.

Art. 6 - Rapporto Consiglio pastorale parrocchiale - parroco

Il CPP *esprime pareri e propone iniziative* in ordine alla vita della comunità parrocchiale.

Il parroco li *ascolta* e li *accoglie*, a meno che abbia motivi prevalenti in contrario (cf. can. 127 §2, 2°). In tal caso egli presenta al CPP quelle *motivazioni* che possono essere rese di dominio pubblico. Le *decisioni e le iniziative pastorali definite* sono presentate dal Consiglio di presidenza ai fedeli come frutto del pensiero del CPP. Le *iniziative* di grande rilevanza per essere attuate devono trovare un grande consenso all'interno del CPP. Il CPP può *accertare la verità* del pensiero comune attraverso votazioni segrete, chieste dal presidente oppure da un terzo dei membri.

Art. 7 – Commissioni

Il Consiglio di presidenza può promuovere la costituzione di una o più *commissioni* con la partecipazione anche di fedeli che non fanno parte del CPP al fine di studiare e/o realizzare iniziative di rilievo.

Art. 8 - Sedute

Il CPP si riunisce in seduta almeno *4 volte l'anno* e ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei membri. Per la validità delle delibere è richiesta la presenza di oltre la metà dei membri.

Normalmente le riunioni sono *riservate*, a meno che non decida diversamente lo stesso CPP.

Alle sedute del CPP possono essere invitate persone esterne per particolari competenze legate ai punti scelti all'o.d.g. Ogni seduta inizia con un *momento di preghiera*. Tutti gli anni il CPP dedica una giornata alla propria formazione e alla stesura degli orientamenti pastorali parrocchiali annuali.

Art. 9 - Rapporti con l'Assemblea parrocchiale

Quando è opportuno, il Consiglio di presidenza convoca l'*Assemblea parrocchiale*. In tal caso il CPP ha il compito:

- a. di *esporre* gli orientamenti pastorali parrocchiali annuali;
- b. di *informare* circa le principali iniziative parrocchiali di pastorale;
- c. di *richiedere* un parere su eventuali questioni di interesse generale per le quali risulta necessaria la collaborazione, in sede attuativa, dell'intera comunità parrocchiale.

Art. 10 – Consigli di comunità e Unità pastorali

Le piccole comunità parrocchiali che non riescono a costituire Consigli Pastoral Parrocchiali secondo i criteri richiesti dal presente Statuto e dal suo Regolamento, si dotino di *Consigli di comunità*, costituiti dalle persone che partecipano fattivamente alla vita della parrocchia.

In presenza di *Unità pastorali* (can. 517 e 526 §1) o di parrocchie affidate allo stesso parroco, saranno previste forme di collaborazione e di integrazione a livello interparrocchiale, di Unità pastorale o di Vicaria foranea, che saranno approvate e normate dall'Arcivescovo.

Art. 11 – Interpretazione autentica e validità dello Statuto del CPP

L'interpretazione autentica del presente Statuto è di *competenza dell'Arcivescovo*. Il presente Statuto è dato *ad experimentum* per un quinquennio, dalla data della sua pubblicazione. I CPP possono proporre all'Arcivescovo *modifiche* con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica dell'Arcivescovo.

Art. 12 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del *Diritto Canonico* e ci si rivolgerà all'Arcivescovo.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 – Finalità

In applicazione dell'art. 2 dello Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale spetta al CPP:

- 1° *elaborare, aggiornare ed applicare* gli orientamenti pastorali parrocchiali annuali in accordo con gli orientamenti del Consiglio interparrocchiale, di Unità pastorale o vicariale e in piena sintonia con gli orientamenti pastorali diocesani;
- 2° *affrontare* tematiche proposte a livello diocesano per la riflessione e la decisione dei CPP;
- 3° *valorizzare, stimolare e coordinare* le varie espressioni della vita laicale presenti e operanti nella parrocchia, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità (cf. art. 2b St.CPP);
- 4° *indicare* al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, preventivamente, alcune scelte pastorali prioritarie che implicino la destinazione delle risorse, in particolare, alla carità e alla formazione degli operatori pastorali; valutare e approvare il bilancio consuntivo presentato, con proprio parere, dal CPAE;
- 5° *intervenire* su avvenimenti e situazioni secondo quanto previsto dall'art. 2d St.CPP. Ai sensi dell'art. 6 St.CPP, il parroco avrà cura che le iniziative siano conformi e coerenti con gli orientamenti della Chiesa diocesana.

Art. 2 - Requisiti dei membri

§1. Tutti i membri del CPP debbono:

- 1° *essere* «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 §1)¹;
- 2° *distinguersi* «per fede sicura, buoni costumi e prudenza» (can. 512 §3);
- 3° *aver* completato l'Iniziazione Cristiana;
- 4° *aver* compiuto il 18° anno di età;
- 5° *abitare* nella parrocchia od *operare* stabilmente in essa da almeno due anni;
- 6° *partecipare* alla vita e alla missione della Chiesa;
- 7° *non ricoprire* cariche politiche².

§2. Il parroco si rende *garante* che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti.

¹ «Su questa terra sono nella piena comunione della chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (can. 205).

² «L'incarico di membro del CPD è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello delle Assemblee elettive nelle regioni e degli enti locali territoriali di qualsiasi livello, nonché con incarichi decisionali di partito o di organizzazioni, in ogni modo denominate, che perseguono finalità direttamente politiche» (cf. ARCIDIOCESI DI FERMO, *Statuto del Consiglio pastorale diocesano*, art. 4b).

Art. 3 – Dimissioni, rimozione, decadenza e sospensione dei membri

§1. I membri del CPP hanno il dovere ed il diritto d'*intervenire* di persona a tutte le sessioni; non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

§2. Le *dimissioni* di un membro del CPP devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

§3. Un membro non può *essere rimosso* se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall'Arcivescovo.

§4. Un membro può essere dichiarato *decaduto* dal CPP:

1° per *manca*nza dei requisiti di cui all'art. 2 §1 del presente Regolamento;

2° per *cessazione* dell'incarico nel caso di membro rappresentativo delle "forze vive" della parrocchia;

3° se resta *assente*, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque intervallate.

La decadenza dev'essere dichiarata dal Consiglio e comunicata all'interessato per iscritto dal segretario.

§5. I consiglieri dimissionari, rimossi o decaduti *saranno sostituiti*:

1° se trattasi di membri che rappresentano le "forze vive" della parrocchia, con coloro che la medesima realtà designa al loro posto;

2° se trattasi di membri nominati dal parroco, con *altre persone* da lui scelte.

3° se trattasi di membri eletti dalla comunità, con chi immediatamente li *segue* per numero di voti; in tale caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà effettuata alcuna sostituzione oppure, a discrezione del CPP, potranno essere indette nuove elezioni.

§6. I consiglieri *sostituiti* resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero CPP.

§7. La candidatura di un membro del CPP a *ricoprire* cariche politiche comporta la sua sospensione come consigliere fino all'esito delle elezioni (cf. art. 2 §1, 7° nota 2).

Art. 4 – Durata del CPP

§1. L'Arcivescovo stabilisce per tutta la diocesi il *periodo* per il rinnovo del CPP, di norma precedente il rinnovo del CPD³.

§2. Il CPP *può essere sciolto*, con opportune motivazioni, in qualunque momento dall'Arcivescovo, sentito il parroco.

§3. I consiglieri *potranno essere eletti o nominati o in rappresentanza* per un altro quinquennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un quinquennio.

Art. 5 – Numero dei membri

Il *numero dei membri* del CPP (cf. art. 3 St.CPP), non potrà essere inferiore a 5 né superiore a 30 unità, rispettando le seguenti proporzioni riguardo al totale dei membri:

- Non più del 70% di membri rappresentanti le "forze vive" della parrocchia;
- Non meno del 30% di membri scelti direttamente dal parroco e/o eletti.

È auspicabile che vengano rispettate le percentuali del 70% e 30% per garantire un congruo peso alle "forze vive". Ove i rappresentanti delle "forze vive" superino la percentuale del 70% si trovino forme di rappresentanza indiretta. Per quanto riguarda i membri da eleggere, il CPP uscente stabilisca i criteri più opportuni nel comporre la lista per le elezioni: il territorio, se vasto, alcuni ambiti di vita, persone con particolari competenze, ecc. Si garantisca, per quanto possibile, la presenza, tra i membri, di almeno 2 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Ove non fosse possibile costituire il CPP la parrocchia si doterà di un *Consiglio di Comunità* (cf. art. 10 St.CPP).

³ Qualora circostanze speciali esigano un'anticipazione od una posticipazione di tale termine, il parroco sentirà l'Arcivescovo.

Art. 6 – Requisiti degli elettori

Per essere *elettori* occorre avere i seguenti requisiti:

- 1° *essere* «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 §1)⁴;
- 2° *aver compiuto* il 18° anno di età;
- 3° *abitare* nella parrocchia od *operare* stabilmente in essa.

Art. 7 – Elezione dei membri

Le elezioni si svolgeranno in conformità alla normativa canonica (cf. can. 164-179).

Art. 8 – Membri designati dal parroco

La scelta del parroco sarà volta a salvaguardare, per quanto possibile:

- 1° la presenza di almeno due giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- 2° una certa *continuità* del CPP;
- 3° la *funzionalità* del CPP, cioè l'attitudine a raggiungere i fini previsti dallo Statuto, individuando persone munite delle necessarie qualità e competenze nonché di spirito di collaborazione⁵.

Art. 9 – Accettazione della carica di membro

§1. Ogni consigliere dovrà sottoscrivere una formale *accettazione* della carica e dei relativi obblighi.

§2. In caso di *non accettazione* di un consigliere, si procede secondo quanto stabilito all'art. 3 §5 del presente Regolamento.

Art. 10 – Istituzione del nuovo CPP

Il parroco, con apposito decreto, *istituirà* il nuovo CPP. I nomi dei membri del CPP verranno proclamati, successivamente, durante le liturgie eucaristiche della domenica. L'elenco dei membri del nuovo CPP⁶ dovrà essere tempestivamente notificato alla Cancelleria della Curia diocesana.

Art. 11 – Funzionamento del CPP

§1. La *presenza* del parroco, quale presidente, è indispensabile per lo svolgimento del CPP⁷ (cf. art. 5 St.CPP).

§2. Al parroco spetta *rendere esecutive* le delibere del CPP, dopo averle approvate⁸.

§3. Il coordinatore, in collaborazione con il parroco, ha il compito di facilitare la comunione e la condivisione tra i membri del CPP.

§4. Al *segretario*, che deve essere un laico, membro del CPP, spetta ai sensi dell'art. 5 St.CPP penultimo comma:

- 1° *tenere l'elenco* aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo o.d.g. entro i termini dovuti, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- 2° *ricevere le richieste di convocazione* straordinaria e le proposte per la formulazione dell'o.d.g.;
- 3° *collaborare* con il moderatore per la preparazione della sessione;
- 4° *redigere* il registro dei verbali;
- 5° *tenere aggiornato* l'archivio del CPP⁹, da custodirsi presso l'archivio parrocchiale.

⁴ Cf. nota 1.

⁵ «I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto» (can. 228 §2).

⁶ L'elenco dovrà essere completo degli indirizzi e dei recapiti del telefono e della posta elettronica.

⁷ «È proprio del parroco presiedere i Consigli parrocchiali» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Dal mistero della Chiesa*, art. 5 §3a).

⁸ «Sono [...] invalide, cioè nulle, le decisioni deliberate da un Consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Dal mistero della Chiesa*, art. 5 §3b). «Il consiglio pastorale appartiene all'ambito delle relazioni di mutuo servizio tra il parroco e i suoi fedeli e, quindi, non avrebbe senso considerarlo come un organo che subentra al parroco nella direzione della parrocchia o che, con un criterio di maggioranza, praticamente condiziona la guida del parroco» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, art. 26).

⁹ Nell'archivio del CPP si raccoglieranno: le convocazioni delle assemblee con l'ordine del giorno, le assenze e le eventuali

§5. Il *moderatore*, eventualmente designato dal Consiglio di presidenza, ha il compito di guidare lo svolgimento delle sessioni del CPP (cf. art. 5c St.CPP)¹⁰.

§6. In riferimento all'art. 8 St.CPP, i consiglieri che richiedono la *convocazione straordinaria* dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'o.d.g.¹¹.

§7. È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPP siano previste nel *calendario parrocchiale* annuale e portate a conoscenza dell'intera comunità parrocchiale.

§8. La *convocazione*, contenente l'o.d.g.¹² e l'indicazione del luogo e dell'orario di inizio e termine delle riunioni, sarà comunicata almeno otto giorni prima delle sessioni, salvo particolare urgenza. Alla convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione (cf. art. 5a St.CPP).

Art. 12– Svolgimento delle sessioni

§1. L'assemblea è validamente *costituita* se è presente più della metà dei consiglieri.

§2. 1° La sessione inizierà sempre con una *riflessione spirituale* del parroco o di altra persona da lui incaricata.

2°I lavori saranno di norma introdotti da una *breve relazione* che illustri il tema in oggetto, a cura dell'apposita commissione o di chi ha avuto l'incarico di preparare la sessione¹³.

§3. Qualora la *discussione* di un singolo tema sia orientata ad una deliberazione formale, essa potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione, oppure con una votazione, oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema ad una successiva sessione.

§4. In caso di *votazione*, hanno diritto di partecipare tutti i membri. Il voto viene espresso pubblicamente per alzata di mano o chiamata nominativa, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezioni, che richiedono lo scrutinio segreto tramite schede. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Qualora fosse necessario eleggere più persone, la deliberazione sarà presa a maggioranza relativa dei presenti.

§5. Circa l'accoglimento o meno da parte del parroco di un *parere* espresso formalmente dalla maggioranza dei consiglieri si rinvia a quanto stabilito dall'art. 6 St.CPP.

§6. I *verbali* delle sessioni del CPP¹⁴, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso e siano approvati nella stessa seduta o in quella successiva (cf. art. 5 St.CPP).

Art. 13 – Collegamento con la comunità parrocchiale

In riferimento all'art. 6 St.CPP, il CPP *studierà* gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività rispetto alla comunità. In particolare, *darà opportuna pubblicità* ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso il bollettino parrocchiale o altro mezzo simile.

giustificazioni, la documentazione dei lavori, il registro dei verbali, eventuali dimissioni e sostituzioni dei membri, richieste e proposte dei consiglieri, ecc.

¹⁰ Il moderatore dovrà occuparsi, con l'ausilio del segretario, anche della buona preparazione della sessione.

¹¹ Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate anche in attuazione di disposizioni diocesane, che sottopongano ai CPP determinate tematiche.

¹² L'o.d.g. delle sessioni — stabilito dalla presidenza — termina con la voce "varie ed eventuali", nella quale si terrà conto delle richieste dei consiglieri e dei parrocchiani presentate tempestivamente al segretario, nell'ambito delle competenze del CPP.

¹³ Esaurita la relazione, i consiglieri possono chiedere la parola per alzata di mano: gli interventi di regola non dovranno superare la durata di cinque minuti. Successivamente il relatore risponde agli interventi. Il dibattito è guidato dal moderatore che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'o.d.g.

¹⁴ Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 14 – Interpretazione autentica e validità del presente Regolamento

§1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza dell'Arcivescovo.

§2. Il presente Regolamento è dato *ad experimentum* per un quinquennio, dalla data della sua pubblicazione. I CPP possono proporre all'Arcivescovo *modifiche* con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica dell'Arcivescovo (cf. art. 11 St.CPP).

Dalla Sede Arcivescovile di Fermo, 22 novembre 2019

P. Scops
Don Paolo Scopsi
CANCELLIERE



Rocco Pennacchio
Rocco Pennacchio
ARCIVESCOVO METROPOLITA

Sigle e Abbreviazioni

§	paragrafo/i
art.	articolo/i
can.	canone/i del <i>Codice di Diritto Canonico del 1983</i>
CEI	Conferenza episcopale italiana
CEM	Conferenza episcopale marchigiana
CPAE	Consiglio parrocchiale per gli affari economici
CPD	Consiglio pastorale diocesano
CPP	Consiglio/i pastorale/i parrocchiale/i
o.d.g.	ordine del giorno
Reg.CPP	Regolamento del Consiglio pastorale parrocchiale
St.CPP	Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale

Fonti

- ARCIDIOCESI DI FERMO, *37° Sinodo diocesano. Vita e missione della Chiesa fermana verso il terzo millennio* (27 settembre 1995).
- , *Statuto del Consiglio pastorale diocesano* (1° settembre 2001).
- , *Statuto e Regolamento dei Consigli pastorali parrocchiali* (11 aprile 2004).
- Codice di diritto canonico* (25 gennaio 1983).
- CEM, *Concilio plenario marchigiano* (8 settembre 1989).
- CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores* (22 febbraio 2004).
- CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale* (4 agosto 2002).
- CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Istruzione interdicasteriale Dal mistero della Chiesa su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* (15 agosto 1997).